



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

nel procedimento iscritto al n° 379 del ruolo generale dell'anno 2013 e promosso da

██████████

- attrice -

con gli avv. ██████████

contro

██████████

- convenuta -

con gli avv. ██████████

Oggi 30.6.16, davanti al **giudice** del tribunale di Treviso **dr. Lucio Munaro**, è comparsa l'avv. (stabilito ██████████) (in sostituzione dell'avv. ██████████) la quale nel quadro della discussione ex art. 281 sexies cpc richiama le proprie deduzioni e conclusioni come precedentemente precisate a verbale.

Sentita la parte, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc (*lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*), in assenza della parte (allontanatasi dall'aula d'udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha esercitato contestualmente un'azione di accertamento mero e



una di condanna, in relazione a pretese creditorie maturate verso la banca convenuta, con la quale risultano instaurati alcuni rapporti di conto corrente.

La banca ha resistito alle pretese attoree, sollevando altresì l'eccezione di prescrizione.

La domanda di accertamento mero è fondata nei limiti di seguito indicati.

Come emerso dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. – svolta con precisione, coerenza logica e rigore tecnico, sicchè viene qui richiamata *per relationem*, anche nella parte in cui il consulente ha formulato la sua valutazione in risposta alle osservazioni delle parti – il saldo contabile corretto ammonta a € 83.636,45 relativamente al rapporto di conto corrente ordinario n. 17700 e € 38.055,38 relativamente al rapporto di conto corrente n. 103463. Difatti all'attrice risultano effettuati addebiti illegittimi rispettivamente per € 45.144,88 e € 37.759,19.

Nell'operare il calcolo, il c.t.u. si è rigorosamente attenuto alle *regulae iuris* sottese agli specifici quesiti formulati in esito alla nomina.

Anzitutto, con riguardo al c/c n. 17700 – che 'ricomprende' il c/c per anticipi sbf n. 238344, il quale vi si 'appoggia' –, è stata correttamente operata la radicale elisione degli interessi anatocistici, in applicazione del principio per cui va dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista contenuta nei contratti stipulati prima del 22.4.00, per violazione del divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cc (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale); ne consegue che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (per tutte, Cass. S.U. n. 24418/2010).

Con riguardo al c/c appena visto e al c/c n. 103463, sono stati inoltre esclusi gli addebiti per commissione di massimo scoperto e commissioni sostitutive della prima. Infatti dall'analisi dell'articolata documentazione contrattuale offerta in giudizio non risulta la sussistenza di pattuizioni adeguatamente specifiche e determinate nell'oggetto. In mancanza della necessaria base negoziale, gli addebiti relativi risultano privi di titolo giustificativo.



Quanto ai profili usurari, che interessano solo il c/c n. 17700, si è considerato che in tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile (per tutte, Cass. pen. n. 12028/2010). Conseguentemente, per i trimestri interessati e analiticamente scrutinati dal c.t.u., si è fatta applicazione del tasso legale codicistico.

La domanda di ripetizione di indebito viene rigettata. Non risulta infatti che i rapporti in questione siano estinti, nè l'attrice, nei limiti processuali in cui si cristallizza il *thema decidendum* – memoria c.d. di emendamento ex art. 183.6 n. 1 cpc – ha svolto alcuna allegazione specifica in merito all'effettività di rimesse in conto. L'azione di ripetizione di indebito infatti postula sul piano logico-giuridico l'allegazione di almeno una rimessa solutoria, e cioè un pagamento. Diversamente sussiste comunque (come nel caso di specie) l'interesse ad agire (art. 100 cpc) in sede di accertamento mero, in relazione alle clausole invalide dei contratti di conto corrente e alla conseguente determinazione del saldo finale corretto.

Viene rigettata anche la domanda risarcitoria, poiché l'attrice, negli indicati limiti processuali, non ha allegato quali siano concretamente e specificamente le conseguenze economiche pregiudizievoli ulteriori rispetto alla posizione debitoria deteriorata per le illegittimità relative ai rapporti di conto corrente. Va ricordato che il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di permettere la precisa determinazione del danno stesso, essendo, inoltre, imprescindibile che ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e che non risulti possibile provarne il preciso ammontare (Cass. n. 2874/2003, seguita conformemente da Cass. n. 10023/2004).

Viene infine rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca.

Infatti, da un canto non risulta che si tratti di c/c estinti, sicchè non può operare la prescrizione decennale decorrente, qualora i versamenti eseguiti dal



correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cass. S.U. n. 24418/2010). D'altro canto la banca ha disatteso l'onere di allegare quali fossero, specificamente, le rimesse aventi funzione solutoria. E dunque non può operare la prescrizione con decorrenza dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito, applicabile qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo ("scoperto") (Cass. S.U. n. 24418/2010). Né l'attività assertiva può essere surrogata dalle risultanze peritali, perché in tal modo verrebbe indebitamente stravolto il rapporto tra allegazioni e prova come delineato dal codice di rito, alla cui stregua l'istruzione probatoria non può surrogare le carenze assertive ma incentrarsi necessariamente sui fatti specificamente (e previamente) introdotti nel giudizio.

Le spese di lite vengono compensate, in ragione della soccombenza reciproca (art. 92.2 cpc).

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- dichiara che la convenuta, nell'esecuzione dei rapporti di conto corrente dedotti in giudizio dall'attrice, ha operato addebiti illegittimi per € 45.144,88 in relazione al c/c n. 17700 e per € 37.759,19 in relazione al c/c n. 103463;
- rigetta la domanda di ripetizione di indebito e quella risarcitoria;
- compensa le spese di lite.

Treviso, 30.6.2016

Il giudice
dr. Lucio Munaro

